



PROVINCIA di NAPOLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

tra

- ✓ la Regione Campania rappresentata dal Presidente;
- ✓ la Provincia di Napoli rappresentata dal Presidente;
- ✓ i Comuni di: Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, rappresentati dai rispettivi Sindaci e Commissari Straordinari.

Premesso che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l' art. 177, comma 5 testualmente recita "Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.";
- la Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 - Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" all'art. 1 comma disciplina le competenze della Provincia in materia di rifiuti;
- la Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2010", all' art.1 – comma 68 testualmente recita: "All'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma:
"1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento

regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l'utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovra comunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.”;

- il Decreto Legge 24 novembre 2010, n° 196, convertito in Legge 24 gennaio 2011 n° 1, all'art. 1 comma 5 dispone che “La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza”;
- la Legge 24 gennaio 2011, n. 1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” all'art. 1 comma 2 testualmente recita: “Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi”;
- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito in legge n. 1/2011 all'art. 1 comma 3 lett. b) testualmente recita: “*I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati come materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio*”;

- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito in legge n. 1/2011 all'art. 1 comma 6 testualmente recita: "All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.»;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 17.03.2010 sono stati conferiti alla S.A.P.NA. S.p.A. (Società a totale partecipazione della Provincia di Napoli) i compiti e le attività attribuite alla Provincia di Napoli dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione con modificazioni del D.L. 195/09;

Considerato che:

- la vigente legislazione persegue l'obiettivo della provincializzazione dei rifiuti urbani verso la quale occorre, pertanto, orientare la pianificazione e la programmazione in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio provinciale, in sinergia con i Comuni;
- l'esperienza positiva dell'accordo stipulato con i Comuni dell'Area Vesuviana, in virtù del quale la discarica Cava Sari di Terzigno è ad esclusivo servizio dei detti Comuni, ha indotto l'Amministrazione Provinciale a valutare la possibilità di estendere tale modello di gestione anche ad altri comprensori di Comuni;
- l'Amministrazione Provinciale intende accorpere i Comuni in distinte aree omogenee, realizzate in base a criteri di contiguità territoriale, fondamentale al fine di avere una minima movimentazione dei rifiuti solidi urbani sul territorio provinciale, garantendo un minor impatto ambientale correlato all'inquinamento determinato dal trasporto dei rifiuti solidi urbani; le dette aree omogenee sono così definite:
 - Area NOLANA – abitanti 198.514
Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.
 - AREA ACERRANA – abitanti 337.182
Acerra, Brusciano Caivano, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, Crispano, Frattaminore, Pomigliano d'Arco, Volla
 - AREA NORD – abitanti 432.798
Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca
 - AREA METROPOLITANA – abitanti 962.940
Napoli

- AREA DOMITIO-FLEGREA – abitanti 352.148
Bacoli, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio d’Ischia, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana.
- AREA PENISOLA SORRENTINA – abitanti 244.611
Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.
- AREA VESUVIANA – abitanti 551.512
Boscotrecase, Boscoreale, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

- si sono finora tenuti una serie di incontri presso la sede della Provincia con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio dell’Area della Penisola Sorrentina della Provincia di Napoli come sopra indicati;
- nel corso di detti incontri è stata valutata la possibilità di un coinvolgimento dei Comuni dell’Area della Penisola Sorrentina nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani al fine di rendere, progressivamente, il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi condivisi tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), recentemente adottato dalla Regione Campania ed inviato in data 14 febbraio 2011 a Bruxelles dall’Assessorato all’Ambiente su richiesta del Commissario Europeo per l’ambiente, Janez Potocnic, prevede, come elementi caratterizzanti, il blocco delle discariche entro il 2014, la realizzazione di tre termovalorizzatori da destinare allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti da ubicarsi nel territorio del comune di Giugliano in Campania ai sensi dell’art. 10 comma 6-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 26, la realizzazione di un gassificatore di piccola taglia in provincia di Caserta quale sperimentazione di una nuova tecnologia, l’integrazione degli impianti S.T.I.R. con impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata per la produzione di energia elettrica e di compost, il conseguimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata;
- il Piano d’Ambito della Provincia di Napoli, attualmente in fase di approvazione, prevede la realizzazione di tutta l’impiantistica necessaria a garantire che la filiera dei rifiuti si possa aprire e chiudere all’interno del perimetro provinciale;
- nelle more della costruzione del termovalorizzatore da realizzarsi nell’area già individuata a Napoli Est, nonché della realizzazione dell’ulteriore impiantistica che consenta all’Ambito Territoriale Ottimale provinciale di acquisire un sufficiente livello di autonomia, la Provincia ha avviato, avvalendosi della S.A.P.NA. s.p.a., alla quale il D.L. 196/2010 ha affidato la gestione degli impianti S.T.I.R. localizzati nei Comuni di Giugliano in Campania e Tufino, la rifunzionalizzazione di detti impianti, anche al fine di ridurre progressivamente il conferimento di rifiuto tal quale nelle due discariche tuttora in esercizio;

- la quantità di rifiuti prodotta giornalmente in Provincia di Napoli, pari a circa 4.200 tonnellate, al netto della raccolta differenziata corrisponde ad oggi a circa 3.000 tonnellate, una quantità compatibile con la capacità di trattamento prevista “da progetto” per i tre impianti S.T.I.R. presenti sul territorio provinciale;
- la Regione Campania, in seguito a specifica richiesta della Provincia di Napoli del 07/06/2011, con propria D.G.R. n. 426 del 04/08/2011 “*Disciplinare Tecnico per l’utilizzo del Biostabilizzato ottenuto dal Processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti*”, ha regolamentato gli utilizzi del rifiuto “biostabilizzato” (codice CER 19.05.03) prodotto dalla tritovagliatura e stabilizzazione aerobica del rifiuto urbano, prevedendone l’utilizzo come materiale di copertura giornaliera e superficiale finale delle discariche, nonché “...per il riempimento di cave da attrezzarsi come discariche secondo la normativa vigente, per tendere alla preesistente morfologia di cava”;
- le attività finora condotte, per il tramite della S.A.P.NA, hanno garantito presso lo S.T.I.R. di Tufino, con la possibilità di estenderle anche allo STIR di Giugliano, la messa in funzione di un impianto di biostabilizzazione e sono attualmente in corso le attività di raffinazione del materiale stabilizzato;
- tale materiale stabilizzato e raffinato è stato caratterizzato ai fini dell’attribuzione del codice CER 19.05.03 da parte degli Enti preposti;
- presso i richiamati impianti STIR il Commissario Straordinario per la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica per il trattamento della FUT, così come prevede il Piano d’Ambito della Provincia di Napoli, individuato nella persona del Prefetto Pasquale Manzo con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 85 del 14.04.2011, ha avviato la progettazione preliminare dei citati ed è prossimo al conseguente avvio delle procedure di gara per la realizzazione degli stessi;
- ~~a sostegno della perseguibilità concreta dell’iniziativa proposta dalla Provincia di Napoli, i Comuni dell’Area della Penisola Sorrentina, si sono dichiarati disponibili ad avviare e realizzare interventi di rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale di cave abbandonate e dismesse presenti sul territorio dell’Area della Penisola Sorrentina, così come individuate nell’elenco delle cave classificate come dismesse o abbandonate ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato da parte del Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006;~~
- i Comuni dell’Area della Penisola Sorrentina hanno manifestato la loro disponibilità a consentire il conferimento dei soli rifiuti identificati con il codice CER 19.05.03, **esclusivamente come materiale di copertura delle discariche**, così come monitorati e certificati dagli Enti preposti, provenienti dal loro comprensorio, nonché, tramite accordi con i Comuni non afferenti all’Area della Penisola Sorrentina, di quelli provenienti da altri Comuni.

Ritenuto che

- è interesse della Provincia di Napoli intraprendere azioni finalizzate a garantire che il ciclo integrato dei rifiuti possa aprirsi e chiudersi all’interno del perimetro provinciale, con la realizzazione di tutta la filiera impiantistica necessaria a garantire di poter disporre effettivamente di un ciclo di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;

- è obiettivo prioritario della Provincia di Napoli quello di perseguire una pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina, condivisa con i Comuni interessati, allo scopo di rendere il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi mirati tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;
- è di estrema urgenza lo svuotamento, in tempi rapidi, degli impianti S.T.I.R. provinciali dalle frazioni di rifiuto che ad oggi rallentano o non consentono affatto la completa rifunzionalizzazione finalizzata all'ottenimento di rifiuti aventi codice CER 19.05.03, così come monitorati e certificati dagli Enti competenti;
- l'utilizzo incontrollato e ripetuto del territorio nel corso degli ultimi cinque lustri ha determinato nella Provincia di Napoli una saturazione delle aree eventualmente rispondenti ai requisiti per la realizzazione di nuove discariche che, ad oggi, più che essere utilizzate per ulteriori conferimenti, necessitano di interventi di bonifica;
- che l'Area della Penisola Sorrentina rappresenta attualmente un'area virtuosa nel ciclo integrato dei rifiuti con percentuali di raccolta differenziata superiori alla media regionale, con punte di eccellenza nella raccolta della frazione umida;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 art. 34;
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l' art. 177, comma 5;
- la Legge Regionale n° 4 del marzo 2007 recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", così come modificata dalla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 e dalla L.R. Campania n. 2 del 21.01.2010;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n° 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n° 26, ed in particolare gli artt. 9 ed 11;
- il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni in legge n. 1/2011, con particolare riferimento alla disciplina della localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento da realizzarsi nel territorio della Provincia di Napoli, l'art, 1 comma 2, l'art. 1 comma 3 lett b), art. 6;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 17.03.2010;
- la D.G.R. n. 426 del 04/08/2011 "*Disciplinare Tecnico per l'utilizzo del Biostabilizzato ottenuto dal Processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti*";
- i provvedimenti con i quali la Provincia ed i Comuni hanno approvato le finalità del presente accordo di programma, stante la necessità di procedere alla sua attuazione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall' Amministrazione Provinciale che ne è responsabile.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e gli impegni da assumere tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed Comuni di Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di

Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense (di seguito le Parti), si stipula il presente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

“Recepimento delle premesse”

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

“Obiettivi strategici dell’Accordo di Programma”

In linea con gli obiettivi comunitari in materia di ciclo integrato dei rifiuti, nelle more della definitiva approvazione dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e Speciali (PRGRS) e del Piano d’Ambito della Provincia di Napoli, il presente accordo di programma persegue i seguenti obiettivi strategici per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area della Penisola Sorrentina:

- la riduzione della quantità di rifiuti pro-capite o, comunque, azioni che ne contengano l'aumento;
- la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio con un obiettivo minimo del 65% dei rifiuti urbani prodotti a livello di singolo comune;
- il trattamento integrale di tutto il rifiuto residuo;
- la messa a discarica di una quantità minima di rifiuti pretrattati, come ottimizzazione delle politiche provinciali in sintonia con quanto già in itinere nell’ambito “Area della Penisola Sorrentina”.

Articolo 3

“Obiettivi specifici dell’Accordo di programma”

Preso atto della complessità delle questioni legate alla programmazione del ciclo integrato e razionale dei rifiuti nel contesto campano rappresentabili principalmente nella:

- mancata riduzione alla fonte dei rifiuti;
- insufficiente livello di raccolta differenziata;
- inesistenza di consolidate esperienze di riuso;
- scarso recupero di materiali ed energia;
- scorretto smaltimento finale delle frazioni irrecuperabili (inerti);

il presente accordo di Programma riconosce come fondamentali le seguenti fasi di gestione del ciclo integrato:

- 1) fase di riduzione all’origine della quantità di rifiuti prodotti (es. “detergenti alla spina” e dispenser di prodotti sfusi, distributori di acqua potabile sanificata, etc.);
- 2) fase dei servizi di raccolta (indifferenziata e differenziata) dei rifiuti urbani e loro trasporto anche in presenza di stazioni di trasfenza;
- 3) fase impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia.

Parimenti, si ritiene prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici per un ottimale ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina:

- 1) aumento della percentuale di raccolta differenziata di tutti i Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina a con il raggiungimento dei valori previsti dalla vigente normativa;
 - 2) riduzione nella produzione dei rifiuti nei comuni dell'Area della Penisola Sorrentina;
- I punti 1) e 2) saranno oggetto di specifici piani di potenziamento della raccolta differenziata che i Comuni sottoscrittori dovranno approvare, in seno ai rispettivi Consigli Comunali entro tre mesi dalla stipula del presente accordo; gli stessi saranno condivisi con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania affinché quest'ultima, nel limite delle proprie disponibilità, possa garantire la necessaria copertura finanziaria che, dovrà rispettare il principio della proporzionalità al numero di abitanti di ogni Comune sottoscrittore dell'Accordo;
- 3) dotazione impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia nel territorio dell'Area della Penisola Sorrentina;
 - 4) sviluppo di politiche finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti speciali - a titolo esemplificativo, al fine di eliminare le eventuali irregolarità nonostante le normative vigenti, si possono citare i rifiuti provenienti dalle attività edili che sono completamente riciclabili, che per la Provincia di Napoli ammontano ad oltre 1 milione di tonnellate all'anno. Il loro recupero consentirebbe una netta riduzione delle attività estrattive delle cave oggi sfruttate, riducendo il notevole impatto ambientale che esse hanno sul territorio.

Articolo 4

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare che la gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, le Parti concordano sulla necessità di avviare azioni ed interventi condivisi per rendere, progressivamente, il comprensorio dell'Area della Penisola Sorrentina autonomo nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti anche mediante la realizzazione dell'impiantistica a tal fine necessaria.

Articolo 5

“Impegni delle Parti”

1. Le parti si impegnano, ognuno per le rispettive competenze, a garantire il perseguimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici del presente Accordo di Programma individuati rispettivamente all'art. 2 e all'art. 3 del presente atto.
2. La Provincia di Napoli si impegna ad invitare il Prefetto ad applicare, nel caso di mancato rispetto, da parte dei Comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, quanto previsto dall'art.1, comma 6 del D. L.gvo 196/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1/2011.

3. La Provincia di Napoli si impegna ad effettuare l'evacuazione della F.U.T. (frazione umida tritovagliata) dagli impianti S.T.I.R. provinciali, con priorità per quelli di Giugliano e Tufino, gestiti dalla S.A.P.NA S.p.A., attività imprescindibile e propedeutica alla rifunzionalizzazione degli stessi.
4. I Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina si impegnano a collaborare con la Provincia di Napoli per la definizione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina. **I Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina insieme alla Provincia di Napoli ed alla Regione Campania convengono sull'opportunità, data la peculiarità dei territori dell'area ad alta vocazione turistica e che comprende anche alcune isole del Golfo di Napoli, di mantenere in capo ai Comuni in forma singola o associata le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e pertanto si impegnano a presentare proposta di emendamento per una deroga alle disposizioni di cui alla legge 26/2010.**
5. La Provincia di Napoli ed i Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina si impegnano, ognuno per le rispettive competenze, a porre in essere strumenti per l'effettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata di tutti i Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina, coordinando, rispettivamente, le attività che coinvolgono il Ministero dell'Ambiente e la Regione Campania per le attribuzioni economiche previste anche dalla vigente normativa.
6. La Provincia di Napoli si impegna a richiedere alla Regione Campania la disposizione degli interventi inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina, utilizzando le prerogative concesse dal comma 7bis dell'articolo 1 della legge 1 del 2011, (decreto convertito in legge che conferisce la possibilità di agire in casi di emergenza) escludendo l'apertura di discariche per il "tal quale" nell'Area della Penisola Sorrentina.
7. Le parti si impegnano a proporre alla Regione Campania di autorizzare l'utilizzo dei rifiuti aventi codice CER 19.05.03, come materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite presenti nell'Area della Penisola Sorrentina.
8. La Provincia di Napoli si impegna ad utilizzare presso le discariche chiuse ed esaurite ~~nonché le cave abbandonate e dismesse~~ presenti nell'area della Penisola Sorrentina, esclusivamente i rifiuti biostabilizzati con codice CER 19.05.03, previa presentazione di opportuna certificazione, da parte degli Enti competenti, che attestino che tale rifiuto presenti le specifiche corrispondenti al suddetto codice.
9. I Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina, tramite accordi, anche di natura economica, con i Comuni non afferenti all'Area della Penisola Sorrentina, possono programmare il conferimento, d'intesa con la Provincia, di rifiuto codice CER 19.05.03 proveniente da altre Aree Omogenee, per operazioni di ricomposizione ambientale e risagomatura di discariche chiuse ed esaurite, ~~nonché di cave abbandonate e dismesse~~ insistenti sui territori dei Comuni firmatari.
- ~~10. Le parti si impegnano a condividere la programmazione già posta in essere da parte del Commissario Straordinario ex art. 1, comma 2, legge n.1/2011, per l'attivazione di impianti di discarica nella Provincia di Napoli nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 64 del 23.03.2011 Viceprefetto Annunziato Vardè. I Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina si impegnano in alternativa a proporre l'individuazione~~

di cave abbandonate e dismesse presenti nell'Area della Penisola Sorrentina idonee a garantire l'autosufficienza per il conferimento dell'equivalente rifiuto codice CER 19.05.03 derivante dalla produzione dell'Area medesima dei rifiuti indifferenziati trattati negli impianti STIR tenendo in considerazione solo i siti presenti nell'elenco delle cave individuate come chiuse o abbandonate ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato da parte del Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006 di seguito riportato:

ISTAT COMUNE	COMUNE	IDENTIFICATIVO SITO
63003	Agerola*	63003 01
63003	Agerola*	63003 02
63024	Castellammare di Stabia*	63024 02 ^(b1) -(e1)
63024	Castellammare di Stabia*	63024 03 ^(b1) -(e1)
63024	Castellammare di Stabia*	63024 04 ^(b1) -(e1)
63024	Castellammare di Stabia*	63024 05 ^(b1) -(e1)
63044	Massa Lubrense*	63044 01 ^(b2)
63044	Massa Lubrense*	63044 02 ^(b2) -(e2)
63044	Massa Lubrense*	63044 03 ^(b2) -(e2)
63044	Massa Lubrense*	63044 04
63044	Massa Lubrense*	63044 05
63044	Massa Lubrense*	63044 06
63044	Massa Lubrense*	63044 07
63044	Massa Lubrense*	63044 08
63044	Massa Lubrense*	63044 09
63044	Massa Lubrense*	63044 10 ^(b3) -(e2)
63044	Massa Lubrense*	63044 11 ^(b3) -(e2)
63046	Meta di Sorrento*	63046 01 ^(b4) -(e3)
63046	Meta di Sorrento*	63046 02 ^(b4) -(e3)
63054	Pimonte*	63054 01
63071	Sant' Agnello*	63071 01
63071	Sant' Agnello*	63071 02
63071	Sant' Agnello*	63071 03
63086	Vico Equense*	63086 01 ^(b4) -(e3)
63086	Vico Equense*	63086 02 ^(b4) -(e3)
63086	Vico Equense*	63086 03 ^(b4) -(e3)
63086	Vico Equense*	63086 04 ^(b4) -(e3)
63086	Vico Equense*	63086 05 ^(b1) -(e1)

* abbandonata

** chiusa

^(a) in area di completamento (Codice Area C02A)

^(b1) in area di crisi (A.C. N.7.1)

^(b2) in area di crisi (A.C. N.7.4)

^(b3) in area di crisi (A.C. N.7.3)

^(b4) in area di crisi (A.C. N.7.2)

^(e1) in area di particolare attenzione ambientale (APA N.4)

^(e2) in area di particolare attenzione ambientale (APA N.6)

^(e3) in area di particolare attenzione ambientale (APA N.5)

11. La scelta delle cave chiuse o abbandonate da destinare alla ricomposizione ambientale dovrà essere preceduta da un aggiornamento dell'elenco riportato nella precedente tabella e dovrà tenere conto anche dei pareri di idoneità dell'ASL di appartenenza e dell'ARPAC. Tanto al fine di accertare anche l'eventuale presenza di rifiuti interrati o l'eventuale stato di contaminazione delle matrici ambientali interessate che potrebbero discendere dai diffusi fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti.

- ~~12. I Comuni firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano ad individuare il criterio di priorità nell'utilizzo delle cave chiuse o abbandonate di cui al precedente comma 10.~~
13. I Comuni, ~~senza poter prescindere dall'individuazione degli impianti di discarica da destinare alla ricomposizione ambientale attraverso l'impiego esclusivo di rifiuti aventi codice CER 19.05.03,~~ si impegnano a collaborare con la Provincia per l'individuazione dell'ubicazione nell'ambito dei propri territori degli ulteriori impianti, tarati quantomeno in ragione delle esigenze del fabbisogno dell'AREA della Penisola Sorrentina, necessari al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo integrato dei rifiuti e di cui il territorio ne è completamente privo e ne necessita la realizzazione per consentire in tal modo che la filiera della corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali si apra e si chiuda all'interno dei confini territoriali della Provincia, quali a titolo non esaustivo: *(impianti di trattamento meccanico, siti di trasferimento, nuove isole ecologiche con piattaforme per i rifiuti solidi urbani indifferenziati ed ampliamento di quelle esistenti, piattaforme per i rifiuti ingombranti, piattaforme per i RAEE, piattaforme per i rifiuti speciali, impianti per il recupero e lo smaltimento dei RAEE, impianti per il recupero di beni durevoli, impianti per il trattamento del percolato, impianti per il trattamento del materiale di risulta della lavorazione nei cantieri edili, impianti per il trattamento dei rifiuti sanitari, impianti per il trattamento degli olii esausti, impianti per il trattamento e lo smaltimento dell'amianto, impianti per il trattamento dei fanghi provenienti dai sistemi di depurazione e tutti gli altri impianti idonei alla detossificazione, alla stabilizzazione, all'inertizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante trattamenti biologici, fisici e chimico-fisici, siti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, impianti per il recupero e lo smaltimento delle singole frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata, ad esclusione della frazione organica derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati all'interno degli impianti STIR – Caivano, Giugliano e Tufino per la quale la legge n. 1/2011 prevede all'art. 1 comma 4 già la realizzazione di specifici impianti di digestione anaerobica).*
14. I Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina e la Provincia di Napoli si impegnano a costituire, direttamente ovvero mediante le proprie società partecipate del settore, una società di scopo per la realizzazione e la gestione degli impianti previsti all'art. 5 commi 10 e 13 del presente accordo.
- ~~15. Le parti si impegnano a collocare mediante contratto di servizio presso gli impianti di cui ai commi 10 e 13 del presente articolo il personale del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Articolazione NA, tenendo conto delle reali esigenze di personale per i suddetti impianti fino alla totale collocazione in servizio, presso i vari impianti da realizzarsi nelle 7 distinte aree omogenee, di tutto il personale facente parte della dotazione organica approvata secondo quanto dettato dall'art. 13 della legge 26 febbraio 2010 n. 26 e riferita all'articolazione territoriale di Napoli.~~
16. La Regione Campania si impegna a favorire tutti gli atti per la realizzazione degli impianti previsti all'art. 5 commi 10 e 13 del presente accordo, anche attraverso l'emanazione di celeri normative regionali, utili a tale scopo.
17. La Regione si impegna, inoltre, attraverso finanziamenti all'uopo dedicati, a favorire la realizzazione degli impianti di cui ai precedenti commi 10 e 13.

18. Le parti si impegnano alla costituzione di una Commissione di Controllo che avrà il compito di vigilare e monitorare a titolo gratuito le attività operative che si svolgono in esecuzione del presente accordo, compresa la verifica delle operazioni di caratterizzazione del rifiuto biostabilizzato identificato con il codice CER 19.05.03, ~~le fasi di allestimento delle cave per l'utilizzo del rifiuto CER 19.05.03~~, le fasi di ricomposizione ambientale, etc., composta, oltre che dai rappresentanti della Regione Campania, della Provincia di Napoli, della S.A.P.NA. SpA, da n. tre Sindaci dei Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina, (individuati dai Sindaci dei Comuni firmatari del presente Accordo) e da due rappresentanti che saranno scelti dalle associazioni ambientaliste, dai comitati ambientalisti legalmente costituiti e dalle parti sociali operanti nell'Area della Penisola Sorrentina.
19. La commissione di Controllo provvederà a pianificare il proprio programma di ispezioni, intendendo per tale l'attività (anche parte del piano di controllo) che comporta: visite dei siti, valutazione e verifica di ogni monitoraggio svolto dal gestore, valutazione delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali.
20. Posto che le parti intendono perseguire il massimo grado di partecipazione delle comunità locali e dei soggetti istituzionali, economici e sociali operanti nell'area della Penisola Sorrentina, i Comuni sottoscrittori del presente accordo, d'intesa con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania, si impegnano a convocare le associazioni ambientaliste, i comitati ambientalisti legalmente costituiti, le parti sociali operanti nel medesimo ambito comprensoriale per la nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione di Controllo.
21. Le Parti si impegnano a:
- a. concordare le azioni e realizzare gli interventi di cui al presente accordo;
 - b. attivare tutte le azioni amministrative, burocratiche e procedurali finalizzate a dare attuazione agli impegni assunti nel presente accordo di programma;
 - c. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - d. effettuare il monitoraggio delle attività previste nel presente accordo e nei successivi accordi operativi, ognuno per le proprie competenze ed a condividerne l'esito in seno alla Commissione di Controllo e al Collegio previsto all'art. 10 del presente atto.

Articolo 6

“Principi di solidarietà”

Qualora in un'area omogenea non sussistessero, per motivi di natura geologica, geomorfologica ed idrogeologica, gli elementi necessari alla realizzazione di uno o più impianti tra quelli proposti a titolo non esaustivo nell'ambito dei commi 10 e 13 dell'art. 5 del presente accordo di programma, ivi comprese le ~~cave chiuse o abbandonate~~ aree destinate alla ricomposizione ambientale mediante l'impiego di rifiuti aventi codice CER 19.05.03, tali impianti dovranno essere realizzati nelle Aree Omogenee contigue, a garanzia della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti sul territorio provinciale.

Articolo 7

“Tempistica e modalità attuative”

Ai fini di garantire la tutela del territorio dell'Area della Penisola Sorrentina e, quindi, il successo dell'iniziativa incentrata sul perseguimento del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina nel suo complesso, le parti, firmatarie del presente Accordo, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze istituzionali si impegnano a garantire l'espletamento delle specifiche procedure attuative con tempi compatibili con le norme comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2015 e comunque non oltre il completamento degli interventi in esso precisati. Lo stesso è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei firmatari.

Articolo 8

"Il Programma di Interventi"

Essendo il presente atto finalizzato alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Area della Penisola Sorrentina il programma degli interventi tesi al ripristino ambientale del territorio ed al miglioramento delle sue infrastrutture sarà oggetto di successivi accordi operativi e sarà redatto in funzione dei ristori ambientali di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

"Compensazioni Ambientali"

La Provincia di Napoli, compatibilmente all'acquisizione di uno specifico parere da parte della Corte dei Conti, si impegna a proporre nell'ambito della realizzazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere da parte della società di scopo di cui all'art. 5 comma 14, affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:

- a) una compensazione *una tantum* al momento dell'investimento;
- b) una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto.

Il primo tipo di compensazione consiste in interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

Tale compensazione sarà pari ad una percentuale, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto da concordarsi, in sede di accordi operativi, con i Comuni rientranti nell'area di influenza da destinare per il 50% al Comune che è sede di impianto, per il 40% ai Comuni confinanti, e per il residuo 10% ai restanti Comuni dell'Area della Penisola Sorrentina.

I comuni rientranti nell'area di influenza dovranno coordinare gli interventi proposti attraverso la realizzazione di un Piano Unitario di Azione Ambientale (PUAA) da recepire nell'ambito degli accordi operativi di cui al precedente articolo 4. Il PUAA potrà prevedere per tale tipo di compensazione diverse tranches di erogazione, nonché l'obbligo di rilascio da parte dei beneficiari delle connesse garanzie.

Il secondo tipo di compensazione prevede il riconoscimento ai Comuni rientranti nell'area di influenza degli impianti di un importo da corrispondersi entro il mese successivo alla scadenza

di ciascun trimestre, qualora la Regione Campania provveda a disciplinare l'art. 28 della legge 4/2007 e s.m.i., così come richiesto dalla Provincia di Napoli con delibera di G.P. n. 504 del 14 luglio 2011 ovvero vengano promanate analoghe norme sovraordinate, in accordo al seguente prospetto:

“Le Province della Regione Campania e per esse le società provinciali riconoscono un contributo ai comuni sede di impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (quali a titolo non esaustivo: STIR, discariche, termovalorizzatori, digestori anaerobici, etc) pari ad € 4,20 per tonnellata di rifiuti conferiti in ingresso presso tali siti. Le Province riconoscono, inoltre, ai Comuni confinanti il cui centro abitato ricada entro il limite massimo di 1.500 metri dalla sede dell'impianto, un contributo, nella misura massima di € 1,00 per tonnellata di rifiuto conferito in ingresso presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, da determinarsi secondo i criteri di seguito elencati:

<i>- ricadenti entro i 500 m</i>	<i>(40%) € 0,40/ton</i>
<i>- ricadenti entro i 1.500 m</i>	<i>(20%) € 0,20/ton</i>
<i>- impattati da traffico di accesso all'impianto</i>	<i>(20%) € 0,20/ton</i>
<i>- impattati dalle immediate ricadute ambientali</i>	<i>(20%) € 0,20/ton</i>

L'intero importo relativo alle quote di ristoro, pari ad un valore massimo di € 5,20 per tonnellata di rifiuti in ingresso presso gli impianti, sarà erogato a favore dei comuni beneficiari a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento.”

Articolo 10 "Responsabile dell' Accordo"

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio (di seguito Soggetto) presieduto dal Presidente della Provincia di Napoli o suo delegato, composto da rappresentanti delle parti.

Il Collegio è costituito da n. 3 Sindaci eletti dai Sindaci dei Comuni aderenti al presente Accordo di Programma, di cui uno assume il ruolo di coordinatore ed assume la funzione di rappresentante dei Comuni dell' Area della Penisola Sorrentina sottoscrittori dell' accordo.

2. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione annuale che deve essere presentata alle parti;
- d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione;
- e) assicurare la disponibilità, a tutti i soggetti sottoscrittori, delle informazioni di natura amministrativa, economica e finanziaria necessarie per la realizzazione degli obiettivi specifici del presente Accordo;

- f) garantire il coordinamento delle attività previste dall'Accordo nelle forme e con gli strumenti che saranno individuati dallo stesso Collegio;
- g) individuare e segnalare alle parti possibili procedure da attivare sui contenuti e le azioni specifiche previste dall'Accordo;
- h) assicurare che le parti rispettino gli impegni, da ognuna assunti nell'ambito delle rispettive competenze, così come riportati al precedente art. 5;
- i) segnalare, in generale, comportamenti delle parti firmatarie non coerenti con il conseguimento degli obiettivi specifici dell'Accordo.

3. Il collegio è sede per la soluzione di divergenze sui percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

La prima riunione del Collegio, nelle persone individuate dalle parti, è convocata dal Presidente della Provincia di Napoli entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Napoli. Le successive riunioni, la sede ed i relativi ordini del giorno sono definiti di volta in volta dal Presidente del Collegio.

Articolo 11

"Disposizioni generali e finali"

- 1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
- 2. L'Accordo di Programma ha un sostanziale effetto giuridico che è quello di obbligare le parti stipulanti, l'una verso l'altra, ad ottemperare agli impegni assunti con l'accordo stesso. L'obbligatorietà dell'accordo è confermata dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede la possibilità per le amministrazioni stipulanti di istituire forme di arbitrato, commissioni di vigilanza ed interventi surrogatori. Emerge che l'inosservanza degli impegni assunti costituisce inadempimento di obblighi vincolanti. In sostanza, i rimedi all'inadempimento di un soggetto sono i seguenti: l'impugnazione degli atti difformi alle prescrizioni dell'accordo viziati da eccesso di potere; l'arbitrato, l'intervento sostitutivo, in seguito a verifiche del Collegio. I privati in quanto esterni all'Accordo, non possono far valere diritti soggettivi derivanti dallo stesso, ma solo impugnare l'atto di adozione innanzi al giudice amministrativo in caso di lesione di un interesse legittimo.
- 3. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione degli obiettivi strategici e specifici di cui al presente Accordo, o di un intervento previsto nei successivi accordi operativi, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
- 4. Il presente Accordo è immediatamente operativo e vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. La Regione Campania si obbliga a trasmettere il presente Accordo di Programma al Commissario Straordinario Vardé affinché lo stesso ne tenga debito conto nelle sue attività di competenza.

Napoli, lì

Per la Regione Campania

Il Presidente

On. Stefano Caldoro

.....

Per la Provincia di Napoli

Il Presidente

On. Avv. Luigi Cesaro

.....
Per il Comune di Agerola
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Anacapri
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Capri
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Casola di Napoli
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Castellammare di Stabia
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Gragnano
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Lettere
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Massa Lubrese
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Meta di Sorrento
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Piano di Sorrento
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Pimonte
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Sant’Agnello
Il Sindaco

.....
Per il Comune di Sant’Antonio Abate

Il Sindaco

.....

Per il Comune di Santa Maria la Carità

Il Sindaco

.....

Per il Comune di Sorrento

Il Sindaco

.....

Per il Comune di Vico Equense

Il Sindaco

.....

BOZZA